



**Comune di Tavagnacco
P.zza Indipendenza, 1
33010 Tavagnacco (Ud)
Tel. 0432/577311 fax n. 0432/570196**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI
"PROMOTORE DELLA COMUNITÀ" PREVISTO DAL PROGETTO "ABITARE POSSIBILE A
TAVGNACCO".
CIG**

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	2
Art. 3 – Obblighi a carico del Soggetto Attuatore	2
Art. 4 – Obblighi a carico del Comune di Tavagnacco	3
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 7 – Durata del contratto	4
Art. 8 – Importo del contratto	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	5
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	5
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	5
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	5
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive del Soggetto Attuatore	6
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	6
Art. 16 – Subappalto.....	6
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	7
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	7
Art. 19 – Sicurezza	7
Art. 20 – Proprietà dei prodotti.....	7
Art. 21 – Trattamento dei dati personali	7
Art. 22 – Obblighi assicurativi	9
Art. 23 – Penali	9
Art. 24 – Risoluzione del contratto	9
Art. 25 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 26 – Obblighi in materia di legalità	10
Art. 27 – Spese contrattuali	11
Art. 28 – Disposizioni anticorruzione	11
Art. 29 – Norma di chiusura	11

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di promotore di comunità previsto dal progetto innovativo, sperimentale e coordinato denominato "Abitare possibile a Tavagnacco" (di seguito per brevità denominato Progetto) elaborato ed eventualmente aggiornato in co-progettazione con l'operatore economico a cui è affidato il presente appalto ed identificato nel Progetto e nel proseguo del presente Capitolato come "Soggetto Attuatore".

Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come prestazioni essenziali per una corretta gestione del Progetto ed in tal modo, il Comune di Tavagnacco si propone di dare completa e piena attuazione al Progetto stesso.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Il servizio di promotore di comunità ha esecuzione presso la struttura destinata al Progetto "Abitare possibile a Tavagnacco" (di seguito per brevità denominata Struttura) come meglio identificata nelle Linee guida approvate dalla Giunta del Comune di Tavagnacco con deliberazione (di seguito denominate per brevità Linee guida comunali).

Il Soggetto Attuatore promuove, coordina, monitora, verifica ogni attività servizio, intervento previsto dal Progetto, propone misure correttive e gli aggiornamenti del Progetto stesso, gestisce la sicurezza all'interno della struttura e realizza ogni attività, servizio ed intervento che il Progetto e/o il presente capitolato pone a carico del Soggetto Attuatore.

Art. 3 – Obblighi a carico del Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni contenute nel Progetto, nel contratto di appalto e nel presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte del Soggetto Attuatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione del Progetto e di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. Il Soggetto Attuatore è tenuto in particolare a:

- a) monitorare e verificare la realizzazione del Progetto;
- b) raccogliere eventuali proposte di modifica e/o miglioramento del Progetto;
- c) proporre eventuali aggiornamenti/modifiche del Progetto;
- d) organizzare i tavoli di co-progettazione e partecipare agli stessi, così come indicato nel Progetto stesso;
- e) aggiornare il Progetto "nel rispetto delle osservazioni emerse nei tavoli di co-progettazione, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione della definizione degli aggiornamenti stessi".
- f) promuovere e coordinare tutte le attività, iniziative e servizi previsti dal Progetto, come eventualmente aggiornato;
- g) predisporre e adottare i documenti e le misure sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze, al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione, in ogni momento e situazione, dei rischi per la sicurezza di tutti i presenti all'interno della struttura sia che siano lavoratori, residenti, o frequentatori;
- h) collaborare con il Comune e con il soggetto gestore, come definito dalla Linee Guida comunali, per tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza che si dovessero rendere necessari per la esecuzione di servizi e/o forniture che gli stessi realizzeranno in proprio o riterranno di affidare a terzi,
- i) avviare e seguire l'iter per la costituzione del soggetto gestore le cui caratteristiche sono definite dal Progetto;
- j) predisporre gli atti per l'adozione del Regolamento consiliare di accesso alla struttura dell'Abitare possibile e del Regolamento giuntale di organizzazione e gestione della struttura dell'Abitare possibile;
- k) predisporre i bandi per l'accesso alla Struttura dei residenti come definiti dalla Linee guida comunali;
- l) promuovere e coordinare l'attività per la conclusione di eventuali accordi di partenariato;
- m) curare l'istruttoria per l'approvazione e successiva gestione delle graduatorie di ammissione dei residenti nella Struttura;
- n) predisporre il contratto di ospitalità dei beneficiari residenti;

- o) predisporre eventuali atti di dimissioni o allontanamento dalla struttura nei casi e con le modalità previste dal Regolamento;
- p) predisporre eventuali comunicazioni da inviare ai residenti o ai frequentatori;
- q) predisporre ogni altro atto/documento/provvedimento -e se di propria competenza adottarlo- necessario per consentire la regolare realizzazione del Progetto;
- r) realizzare le iniziative per la promozione continua del Progetto;
- s) realizzare ogni altra attività o servizio che il Progetto pone a carico al Soggetto attuatore stesso
- t) effettuare il monitoraggio e il controllo delle attività e dei servizi previsti dal Progetto e l'autocontrollo controllo sui servizi interventi e attività di propria competenza ed aggiornare il Comune sui risultati dei monitoraggi e dei controlli;
- u) adottare le necessari misure affinché vi sia una corretta gestione di tutti i servizi e di tutte le attività previsti dal Progetto;
- v) verificare la qualità dei servizi, attività ed iniziative realizzate ivi compreso quelle di propria competenza , secondo le modalità indicate nel Progetto come eventualmente aggiornato e darne comunicazione dei risultati al Comune;
- w) custodire la Struttura ed i relativi impianti ed arredi ed eventualmente segnalare la necessità di interventi secondo quanto stabilito da regolamento di organizzazione e gestione della struttura;
- x) ricercare i finanziamenti per la realizzazione di progetti/iniziativa/attività di interesse del Progetto, nonché la proposta e la predisposizione, in accordo con l'Amministrazione comunale, degli atti necessari per la presentazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti eventualmente ottenuti, fermo restando la possibilità che l'Amministrazione stessa può riservarsi di non attivare alcun progetto.
- y) predisporre gli atti che devono essere sottoposte alla approvazione degli Organi Comunali tra questi si ricordano:
 - la deliberazione consiliare di approvazione del regolamento di accesso alla struttura dell'Abitare possibile
 - la deliberazione giunta di approvazione del regolamento di organizzazione e gestione della struttura dell'Abitare possibile;
 - il bando per l'inserimento dei residenti nella struttura;
 - il contratto per l'inserimento dei residenti;
 - la determinazione del Responsabile di Area di approvazione della graduatorie;
 - le fatture per la riscossione delle rette;
 - le comunicazioni verso i beneficiari del Progetto;
 - gli atti di allontanamento dalla struttura;
 - eventuali comunicazione da trasmettere ai residenti e/o frequentatori,

4. In caso di partecipazione di soggetti associati si precisa che la mandataria/capofila dovrà partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste dall'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato.

Art. 4 – Obblighi a carico del Comune di Tavagnacco

Il Comune di Tavagnacco provvede a mettere a disposizioni, i documenti di sicurezza relativi alla struttura, con esclusione di quelli relative alla gestione della stessa (che rimangono di competenza del Soggetto Attuatore) e le risorse indicate nel punto 3 delle Linee guida comunali.

E' compito del Comune:

- a) adottare il regolamento consiliare di accesso alla Struttura predisposto dal Soggetto Attuatore;
- b) adottare il regolamento giuntale di organizzazione e gestione della Struttura predisposto dal Soggetto Attuatore;
- c) adottare i provvedimenti relativi all'accesso e all'allontanamento dei residenti e frequentatori dalla Struttura sulla base dell'istruttoria condotta e degli atti predisposti dal Soggetto Attuatore;
- d) adottare le tariffe per l'accesso alla struttura proposte dal Soggetto Attuatore;
- e) sottoscrive il contratto per l'inserimento dei residenti e se previsto di frequentatori predisposto dal Soggetto Attuatore.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto di appalto sono, in via principale:
 - a) Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - b) la legge regionale FVG 31 marzo 2006 n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"
 - c) il DPCM 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
 - d) "l'atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall'articolo 35, comma 5, della legge regionale LR 6/2006" approvato dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con deliberazione 01/06/2011 n. 1032 "
 - e) le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali approvate dall' ANAC con deliberazione 20 gennaio 2016 n. 32;
 - f) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili alla procedura di selezione;
 - g) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - h) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - i) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - j) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - k) le norme del codice civile;
 - l) le "Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di "abitare possibile" e "domiciliarità innovativa"" approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione del 26 ottobre 2017 n. 2089;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) il Progetto;
 - a.3) il DUVRI.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto di appalto ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 48 mesi.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del Progetto e del presente capitolato, si intende determinato dal Soggetto Attuatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Si precisa che per le attività di cui ai punti da a) ad e), dell'articolo 3, comma 2, del presente Capitolato strettamente connessi alla co-progettazione alla quale il Soggetto Attuatore partecipa con proprie risorse, non è dovuto alcun compenso.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il contratto può essere sospeso per una delle cause indicate nell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In sede di co-progettazione verrà valutato come riprendere e proseguire il Progetto ed il servizio eventualmente prevedendo anche una proroga del termine previsto per l'esecuzione del servizio e del Progetto stesso.

Anche se la sospensione superi i 6 mesi, il Soggetto Attuatore non potrà recedere dal contratto prima della conclusione del Progetto.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Il contratto potrà subire, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modifiche durante il periodo di efficacia, per consentire l'attuazione delle eventuali modifiche necessarie per correggere o migliorare il Progetto che ha carattere sperimentale, secondo quanto concordato nei tavoli di co-progettazione.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il Comune di Tavagnacco provvede al pagamento del corrispettivo spettante al Soggetto Attuatore secondo quanto previsto dal Progetto.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Progetto, nel contratto e nel presente Capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte del Soggetto Attuatore.

4. Il Comune di Tavagnacco provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte del Comune di Tavagnacco, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, Il Comune di Tavagnacco trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Comune di Tavagnacco direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di progetto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 11 e 14, comma 2, del presente capitolato. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il Soggetto Attuatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. Il Comune di Tavagnacco procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dal Soggetto Attuatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Comune di Tavagnacco si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il Soggetto Attuatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. Il Comune di Tavagnacco evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Soggetto Attuatore sarà chiamato a rispondere al Comune di Tavagnacco, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. Il Comune di Tavagnacco si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive del Soggetto Attuatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Soggetto Attuatore, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Comune di Tavagnacco, prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari, si applicano i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate nella proposta progettuale, come eventualmente ridefinita nel progetto dell'operatore economico, devono essere comunicate tempestivamente al Comune di Tavagnacco mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; il Comune di Tavagnacco procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il Soggetto Attuatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, e comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Comune di Tavagnacco qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Comune di Tavagnacco solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui al comma 2, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Comune di Tavagnacco, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Comune di Tavagnacco. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Comune di Tavagnacco può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Comune di Tavagnacco.

Art. 16 – Subappalto

1. Trattandosi di servizio di carattere sociale non è ammesso, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6/2006, il subappalto.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Il Soggetto Attuatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il Soggetto Attuatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui il Soggetto Attuatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 19 – Sicurezza

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 20 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, ivi compreso il Progetto e di i suoi successivi aggiornamenti nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva del Comune di Tavagnacco.

2. Il Soggetto Attuatore dovrà comunicare preventivamente al Comune di Tavagnacco l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il Soggetto Attuatore verrà a conoscenza e dovrà trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti ai beneficiari del Progetto.

2. Il Soggetto Attuatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. Il Responsabile interno è il responsabile dell'Area Sociale del Comune di Tavagnacco

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. Il Soggetto Attuatore, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a

tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Comune di Tavagnacco con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 30 marzo 2011, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
- i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- j) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
- k) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il Comune di Tavagnacco;
- l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i

dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 22 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose del Soggetto Attuatore stesso, di terzi o del Comune di Tavagnacco.

2. In relazione a quanto sopra, il Soggetto Attuatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere al Comune di Tavagnacco, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. Il Soggetto Attuatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 23 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dal Comune di Tavagnacco un'eventuale proroga, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardato adempimento non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

2. La penale verrà applicata, previa contestazione scritta, avverso la quale il Soggetto Attuatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune di Tavagnacco, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Soggetto Attuatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, il Comune di Tavagnacco procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Soggetto Attuatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Soggetto Attuatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Comune di Tavagnacco di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o alla realizzazione del Progetto, e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Comune di Tavagnacco stesso, in conformità all'art. 13 del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 23, comma 4, del presente capitolato;

- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali io Comune di Tavagnacco non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Soggetto Attuatore.

Art. 25 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Attuatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i
2. Il Soggetto Attuatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i:
"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Tavagnacco (...), identificato con il CIG n. (...)/, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Tavagnacco (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Tavagnacco (...).".
3. Il Soggetto Attuatore deve comunicare al Comune di Tavagnacco i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
4. Il Soggetto Attuatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Tavagnacco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Il Comune di Tavagnacco verifica i contratti sottoscritti tra il Soggetto Attuatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Soggetto Attuatore comunica al Comune di Tavagnacco gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune di Tavagnacco deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Soggetto Attuatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. *****

Art. 26 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto Attuatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Tavagnacco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Soggetto Attuatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire

tempestivamente al Comune di Tavagnacco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 27 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del Soggetto Attuatore.

Art. 28 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 – Norma di chiusura

1. Il Soggetto Attuatore, avendo partecipato alla procedura di co-progettazione riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.